



# COMUNE DI CASSARO

Provincia di SIRACUSA

Cap 96010 - Tel. 0931 877611 - Fax 0931 877188

Città Patrimonio dell'Umanità \* World Heritage List Unesco

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E SUL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

CAPO I^  
ART.1-  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché il servizio delle pubbliche affissioni, di cui al Capo 1^ del D.Lgs. 15 novembre 1993.n.507, così come previsto dall'art.3, comma 1 del detto D.Lgs.

ART.2  
GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale ed è gestito in forma diretta, come previsto dall'art.25 del D.Lgs. 15 novembre 1993,n.507.

ART.3  
FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15.11.1993,n.507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare , all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

CAPO II^  
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART .4  
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA  
(Art 5 D.Lgs. 15 novembre 1993,n.507)

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

ART.5  
SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA  
(Art. 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993,n.507)

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solitamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART.6  
OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE  
(Art.8 del D.Lgs. 15 novembre 1993,n.507)

Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare al comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modulo messo a disposizione del Comune.

Sarà cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art.3 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo

di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

#### Art.7

##### CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

( Art.8, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993.n.507 )

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art.12-effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
- all'art. 13-effettuata con veicoli;
- all'art.14, commi 1, 2 e 3 -effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forme intermittenti, lampeggiante o similare;

del D.Lgs. 15 novembre 1993.n.507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14, comma 4 -realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
- all'art.15-comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
  - comma 2- effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
  - comma 3 - effettuata con palloni frenanti e simili;
  - comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
  - comma 5- effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs. 15 novembre 1993,n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese di cui è stato effettuato l'accertamento.

#### ART.8

##### PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

(Art. 3 comma 3. del D.Lgs. 15 novembre 1993,n. 507)

Entro il 30 giugno 1995, il Responsabile del Servizio di cui all'art.3, proporrà alla Giunta Comunale, in applicazione del presente regolamento, il Piano generale degli Impianti.

Il piano di cui al presente comma dovrà in ogni caso contenere:

- a)-Il censimento degli impianti in atto;
- b)-Il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

ART.9  
TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI  
(Art.3, comma 3, del D.Lgs.15 novembre 1993,n.507)

Il piano generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:

- a)- n. 2 impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
- b)- n. 2 impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
- c)- n. 4 impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
- d)- n. 4 impianti ai margini delle strade.

ART.10  
PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'ISTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI  
( Art.3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 )

L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente Capo è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni, sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizi e di polizia urbana.

L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.

L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolare stradale e dai regolamenti edilizi e di polizia urbana, previo consenso delle competenti autorità, qualora i mezzi pubblici devono essere collocati in zone nelle quali esistono vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

L'autorizzazioni :

- per la pubblicità ordinaria (art.12 del D.Lgs. n.507/1993;
  - per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14 D.Lgs. n. 570/1993), superiori a 30 giorni;
- sarà rilasciata dal Sindaco sentita la commissione Edilizia.

Ai sensi dell'art.2 della legge 7 agosto 1990,n.241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in un mese.

Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato in un mese.

ART.11  
ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE

A richiesta degli interessati il Comune può provvedere a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

In tal caso oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'ufficio Tecnico Comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

ART.12  
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
( Art.7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 )

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

La maggiorazione e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art.7, comma 2,6 e 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART.13  
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA  
(Art.9 del D.Lgs.15 novembre 1993,n.507 )

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a £. 500 (€ 0,26) o per eccesso se è superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.p.r. 28 gennaio 1988.n.43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art.2752, comma 4, del codice civile.

Entro il termine di cui anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 14  
PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE  
( Art.9 , comma 7 del D.Lgs.15 novembre 1993,n. 507 )

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma precedente sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 15  
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO  
( Art. 10 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507 )

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta.

ART.16  
TARIFFE

Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli artt. 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo.

Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 17

( Art. 16 del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507 )

Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art.16del D.Lgs.15 novembre 1993.n. 507.

ART. 18

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

(Art.17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 )

Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507.

ART.19

DIVIETI GENERICI

Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincoli artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) - l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285;
- b) - gli artt. dal 47 al 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a)- l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992,n. 285;
- b)- l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ART. 20

LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo, è vietata dalle ore 14,00 alle ore 17,00 e dalle ore 23,00 alle ore 8,00.

E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cure e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

Con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco. La pubblicità fonica è consentita previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale.

ART. 21  
LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE

La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario, è vietata dalla ore 14,00 alle ore 17,00 e dalle ore 23,00 alle ore 8,00.

CAPO III^

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 22  
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

E' istituito, in tutto il territorio comunale verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il servizio delle "Pubbliche Affissioni" .

ART. 23  
SOGGETTO PASSIVO  
(Art. 19, comma 1, del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507.)

Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 24  
DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO  
( Art. 18, comma 1, del D:Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 25  
SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI  
(Art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in almeno mq. 12 (dodici).  
La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la locazione di ciascun impianto.

ART. 26  
RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI  
(Art. 3, comma 3, del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507)

La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente art. 25, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica .....	10%
b) alle affissioni di natura commerciale. ....	70%
c) a soggetti privati, comunque, diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.....	10%
d) ai soggetti di cui all'art. 33/bis del presente regolamento( ai sensi della lett. c) comma 480 legge n. 311 del 31/12/2004.....	10%
Totale.....	100%

ART. 27  
SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE.

Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui agli articoli 22 e segg. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 28  
AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. 2 copie:

- a)- dalla dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
- b)-relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
- c)-planimetria della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
- d)-disegno dell'impianto.

L'autorizzazione, sentita la Commissione Edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, del regolamento edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sindaco.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in un mese.

Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.

ART. 29  
MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI  
( Art.22 del D.Lgs.15 novembre 1993,n. 507 )

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta di affissione, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di



contenuto commerciale ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi e dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di f. 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazioni delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti. con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

#### ART. 30

##### CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

Un esemplare del manifesto o fotocopia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

Il richiedente è colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili dell'eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

#### ART. 31

##### ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente art. 29, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso art. 29.

L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 29 dovrà pervenire all'ufficio comunale almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del Responsabile del Servizio.

Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato per 60 giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, ha disposizione dell'interessati.

Decorso i 60 giorni il materiale sarà avviato alla Segreteria Comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

#### ART. 32

##### TARIFFE

( Art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 )

Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato D.Lgs.

Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

#### ART. 33

##### RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta la metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 34;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;

#### ART. 33 bis

##### Spazi riservati ed esenzioni dal diritto

(art. 20-bis D.Lgs. 15/11/1993, n.507-lett c) comma 480 legge n. 311 del 31/12/2004)

Il Comune, ai sensi della lettera c), comma 480, della legge n. 311 del 31/12/2004, riserva il 10% degli spazi totali previsti per le pubbliche affissioni ai soggetti di cui all'art. 33 del presente Regolamento. La richiesta deve essere effettuata dalla persona fisica che intende provvedere all'affissione diretta. Il Comune per tale tipo di richiesta non fornisce il personale per l'affissione. L'affissione effettuata in via diretta, negli spazi all'uopo riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

#### ART. 34

##### ESENZIONE DAL DIRITTO

( Art. 21 del D.Lgs.15 novembre 1993 n. 507 )

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a)-i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b)- i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami delle armi.
- c)-i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d)- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e)- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f)- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g)-i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### ART.35

##### PAGAMENTO DEL DIRITTO-RECUPERO DI SOMME

(Art.19, comma 7, del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507 )

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15. novembre 1993, n. 507.

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 de D.L.gs.n.507/1993.

#### CAPO IV^

##### NORME COMUNI ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E AL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### ART.36

## GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35 comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 con decreto del Ministero delle Finanze in data 26.04.1994 (in G.U. n. 130 del 6.6.94).

Il responsabile dell'ufficio di Ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente art. 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

### ART. 37 CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- all'Intendenza di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale:
- alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992.n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991. n. 413".

### ART.38 SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI ( Art.23 del D.L.gs.15 novembre 1993, n. 507 )

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di esse è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni della data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

### ART. 39 SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 )

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza della disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni 1 e 2 del Capo 1<sup>a</sup> della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonchè di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da £. 200.000(€ 103,23) a £. 2.000.000 (€ 1032,33)con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi della violazione riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute .

Il Comune, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata

copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 15.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi della sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art.8.

#### ART.40 ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

#### ART.41 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### ART. 42 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.